

# COMUNE DI LASCARI

## **Relazione tecnica sul "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" detenute dal Comune di Lascari.**

La Legge di Stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) impone alle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 611 l'avvio di un **processo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. Tali finalità vanno perseguite tenendo conto anche dei seguenti criteri:

*a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

*d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

*e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Le Amministrazioni richiamate dalla norma sono tenute **entro il 31 marzo 2015** alla redazione di un **piano operativo** con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione ed esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano, corredato da apposita **relazione descrittiva**, deve essere inoltrato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il processo di razionalizzazione previsto dalla norma potrà essere attuato dagli Enti con gradualità, in considerazione della complessità procedimentale, della consistenza delle partecipazioni, oltre che degli eventuali impatti economico-sociali.

Scopo della relazione è quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, ad assumere decisioni in materia, legittime, all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Il Piano redatto per il Comune di Lascari evidenzia la presenza di **n. 4 società partecipate**:

- **ECOLOGIA E AMBIENTE;**
- **SO.SVLMA spa;**
- **SRR Palermo Provincia EST;**
- **ATO idrico PA1.**

Al fine di valutare le suddette partecipazioni societarie bisogna avere riguardo, relativamente al **primo criterio di cui all'art. 1 comma 611, lett a),**

- agli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'Ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'Ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

- Con riferimento alla **SRR PALERMO E PROVINCIA EST, ECOLOGIA E AMBIENTE E ATO idrico PA1:**

i servizi da esse rese derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati e realizzati dal singolo comune, non si realizza commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

Con riferimento alla **SO.SVI.MA** i servizi resi sono necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, il servizio non può essere internalizzato, in quanto la società svolge i propri servizi a favore di una pluralità di soggetti e non si realizza commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda il **secondo criterio di cui all'art. 1 comma 611, lett b),** esso deve essere declinato oltre che con riferimento alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), anche con riferimento all'effettiv

a operatività della società; in tal senso, se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo, si ritiene ragionevole non applicare in modo automatico e matematico il suddetto criterio di soppressione bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere: dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività.

Con riferimento alla **SRR PALERMO E PROVINCIA EST, ECOLOGIA E AMBIENTE E ATO idrico PA1:** occorre tenere in considerazione gli accordi vigenti al livello regionale per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Con riferimento alla **SO.SVI.MA** i componenti del C.D.A. sono otto, mentre i dipendenti sono due; prestano servizio anche un responsabile del SUAP, due collaboratori esterni ed un consulente esterno.

Per quanto riguarda il **terzo criterio di cui all'art. 1 comma 611, lett c),** occorre fare riferimento al comma 28 dell'art. 2 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. Rispetto al riscontro di una situazione di duplicazione di attività tra più società partecipate, l'Ente locale socio, attraverso la predisposizione del Piano di razionalizzazione, non potrà esimersi dall'individuare misure di riorganizzazione delle attività al fine di porre rimedio alla

sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione /soppressione delle quote detenute.

Questo criterio non si verifica per le partecipazioni detenute dal Comune di Lascari.

Per quanto riguarda il **quarto criterio di cui all'art. 1 comma 611, lett d)**, questa misura è da intendersi applicabile a quegli Enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'Ente, attraverso il Piano di razionalizzazione, sarà tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi.

Questo criterio non trova applicazione per le partecipate del Comune di Lascari.

Per quanto riguarda il **quinto criterio di cui all'art. 1 comma 611, lett e)**, le disposizioni vigenti prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Oltre a tali misure sugli oneri degli amministratori, peraltro obbligatorie, sarà in ogni caso demandata ad ogni Ente socio l'effettuazione di un'analisi di efficienza di ogni singola partecipata e la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente è certamente rappresentata dai costi di personale e dall'applicazione di connesse misure di razionalizzazione.

Il Comune socio non potrà esimersi dal formulare un indirizzo finalizzato a verificare la congruità della dotazione di personale e l'effettiva sostenibilità delle relative spese, prendendo in considerazione le misure di razionalizzazione previste dai commi 563 – 568 dell'art. 1 della legge 147/2013. Oltre a tale verifiche, occorrerà verificare se, nell'ambito dei costi di funzionamento, vi siano altre tipologie di spese su cui è possibile operare una razionalizzazione (acquisto di beni, servizi, ecc...) in considerazione anche delle disposizioni di cui ai commi 551 e segg. dell'art. 1 della citata legge 147/2013 che obbligano il Comune ad accantonare una quota proporzionale alla partecipazione detenuta, dell'eventuale risultato negativo dell'esercizio.

Atteso che la partecipazione del Comune di Lascari nelle società sono limitate, occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

IL SINDACO

Dott. G. ABBATE